

go.

EUGENIO
Principe di Savoja Carignano
Luogetenente Generale di S. M.


In virtù dell'autorità a Noi delegata

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il progetto di legge
relativo alle relazioni internazionali delle Società Anonime
ed altre, commerciali, industriali, e finanziarie tra gli Stati Uniti
ed il Governo Francese, unito al presente Decreto, sia presentato
al Parlamento Nazionale; ed incarichiamo il Ministro di
Agricoltura, Industria e Commercio di sostenere la discussione.

Ditta Torino adi ottobre 1860.

Eugenio di Savoia

*



MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il disegno di legge che ho l'onore di presentare al
nome del Governo di S. M. all'approvazione
del Parlamento, ha per oggetto di regolare i
rapporti internazionali delle Società di
commercio sottoposte a controllo governativo.

Sarà già proposta ai Tribunali del
Belgio la questione sulla esistenza legale
in quel Regno delle Società avvenimenti
legalmente autorizzate in Francia; i
tribunali dichiareranno che non ne godessero
alcuna, ed i due governi mafsi dal grave
d'interesse che un tal giudizio arrecasse agli
interessi dei due paesi, doverono provvedersi
emanando leggi nel Belgio nel 14 marzo
1855 e la Francia nell'11 giugno 1857 f
per le quali venne stabilito che similari
Società esistenti con autorizzazione in uno
Stato avessero abilità di esercitare ogni

loro diritto e stare in giudizio nell'altro,
uniformandosi alle leggi di questo.

Nel dimandare la sanzione della legge
relativa al Governo dell'imperatore si pre-
dar facoltà d'estendere simile disposizione
ad altri Stati; il che pose ad espunzione
di offrire al Governo di S. M. una eguale
facilitazione, chiedendone la reciprocità,
la quale tosto promessa, si affrettò ad
emettere un decreto nell'8 settembre
al decorso così concepito:

"Le società anonime e le altre società
commerciali, industriali e finanziarie
che sono soggette nel Regno Sardo al
consenso del Re, e che lo hanno
ottenuto possono esercitare ogni loro diritto
e stare in giudizio in Francia, uniforman-
dosi alle leggi dell'impero."

La reciprocità di simile disposizione
quale è formulata nell'atto di regno
di legge, oltre ad essere la sanzione di un
ottimo principio di diritto internazionale,
ed un dovere di buona amicizia verso
una nazione stretta con noi per tante
maniere d'interessi e vincoli materiali
e morali, è un necessario complemento
del trattato di commercio stipulato (1)
la Francia nel 3 novembre 1851 per
quale i suddetti dei due Stati sono vicem-
enzialmente ammessi a godere, pri-

loro interessi commerciali, i "d'itti" Stati
dei "sudditi". Se per un lato lo spirito del
Trattato può con giustezza di argomento
far ritenere che anco i "corpi" collettivi
dovranno comprendersi nello spazio "sudditi",
per altro lato l'esempio delle Decisioni
proferite nel Belgio consiglia ancora
lasciare intarsi così rilevanti nel
vago evento delle interpretazioni, ma
ad affievarne la tutela con una
chiara disposizione legislativa.


Per le quali considerazioni confido
al governo del Re che la presente
proposta verrà favorevolmente accolta
dal Parlamento.

N° 90.

Progetto di legge presentato dal
Ministro ^{di} dell'Agricoltura, Industria
e Commercio [Crisi]

Torino, 20 ottobre 1900.

Relazioni internazionali delle Società
commerciali ed altre commerciali, industriali
e finanziarie tra gli Stati laudi ed il
piccolo Stato.



MINISTERO
di
Agricoltura, Industria e Commercio.

Progetto di legge.

Articolo 1^o

Le Società anônimes e le altre Società commerciali, industriali o finanziarie, che sono soggette nell'Impero Francese al consenso del Governo, e che lo avranno ottenuto, potranno esercitare ogni loro diritto e mare in giudizio nello Stato uniformandosi alle leggi d'esso.

Art. 2^o

Il Governo del Re è autorizzato ad applicare ad ogni altro Stato il disposto dell'articolo 1^o.

Maffei
SESSIONE 1860

N° 90-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

OYTANA, ASTENGO, MICHELINI G. B., GAZZOLETTI, MANCINI,
ALVIGINI, CHIAPUSSO, MARI, TECCHIO

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'agricoltura, industria
e commercio

nella tornata dell'8 ottobre 1860.

Relazioni internazionali delle società anonime ed altre commerciali,
industriali e finanziarie tra gli Stati sardi ed il Governo francese.

Tornata del 13 ottobre 1860.

SIGNORI,

La vostra Commissione, esaminato il disegno di legge presentato dal Governo per regolare nei rapporti internazionali la ricognizione e capacità giuridica delle società commerciali soggette all'autorizzazione governativa, è unanime nel proporne alla Camera l'approvazione.

Dopo che i progressi della civiltà internazionale mitigarono l'antica asprezza ed inospitalità delle leggi positive circa il trattamento degli stranieri, fu scritta in quasi tutti i Codici la loro ammissione all'esercizio dei diritti civili, subordinata tuttavia alla condizione della reciprocità, e non sempre della sola reciprocità di fatto, della quale si tiene pago il nostro Codice Albertino, egualmente che quello delle Due Sicilie, essendo richiesta in taluni paesi, come in Francia, una reciprocità convenzionale, garantita da pubblici trattati. Ed infatti nel trattato di commercio stipulato tra il nostro Stato e la Francia nel 5 novembre 1850 leggesi espressamente convenuto, che i sudditi dei due Stati sono vicendevolmente am-

(90-A)

messi a godere nell'esercizio del commercio i diritti stessi dei sudditi. nondimeno questa stipulazione non impedisce che anche nei rapporti internazionali tra noi e la Francia potesse sollevarsi una controversia, stata già vivamente dibattuta in altri paesi, e specialmente tra la Francia ed il Belgio, e sulla quale la dottrina degli scrittori e la giurisprudenza delle Corti pende incerta e divisa. Essa riguarda la riconoscenza e la capacità giuridica delle società anonime straniere, e di quelle altre società la cui esistenza dipende dall'autorizzazione del Governo.

Due opinioni vennero in conflitto.

Secondo l'una di esse, il principio generale del diritto internazionale privato, in virtù del quale la capacità giuridica delle persone è determinata dalla legge della loro patria di origine, che una volta appellavasi il loro statuto personale, anche quando acquistassero diritti o contraessero obbligazioni in paesi stranieri, debbe applicarsi tanto alle persone naturali che alle persone morali, sia per la generalità delle espressioni adoperate nei Codici, sia per identità di motivi, in guisa che una società di commercio, allorché per effetto dell'autorizzazione del proprio Governo nazionale perviene all'acquisto di una civile personalità, questa la segue in qualunque straniero territorio, ed impone la propria riconoscenza alle leggi ed ai tribunali di tutti gli altri paesi. Tale era la dottrina del Pardessus, del Fœlix, e più anticamente del Boullenois: in tal senso giudicarono parecchi tribunali francesi e belgici, la Corte di Cassazione di Francia, e quella ancora del Belgio nel 22 luglio 1847.

Ma i sostenitori della contraria sentenza opponevano che le persone morali, le quali siano di creazione puramente governativa, sprovvvedute d'ogni vero carattere nazionale, semplice collezione di certi interessi materiali, e che non offrano diretta garanzia e responsabilità degl'individui associati, non hanno che una esistenza puramente fittizia ed artificiale, e perciò non possono pretendere ad una legale esistenza e riconoscenza fuorché nella circoscrizione territoriale di quella sovranità, la quale nell'esercizio del proprio impero abbia loro accordato il beneficio di quella civile finzione, e comunicato ad esse capacità e vita. Secondo costoro, la sola vera personalità umana, il titolo della cui esistenza non dipende dall'arbitrio umano dei governi, ma deriva da Dio e dalla natura, le sole creature intelligenti e libere, dalle quali è inseparabile un complesso di diritti e la perpetua responsabilità dei propri atti, possono domandare a tutti i popoli della terra la riconoscenza della loro giuridica capacità, e l'ammissione al godimento dei diritti civili ed alla protezione delle leggi. Questa opinione prevalse in un memorabile giudicato pronunciato dalla stessa Corte di Cassazione del Belgio a classi unite nel 1849 (8 febbraio): e presso di noi ha cessato di essere nel dominio della semplice giurisprudenza, ma è stata convertita in solenne disposizione legislativa negli art. 1 e 2

(90-A)

della legge del 30 giugno 1853, nella quale fu statuito che « le società anonime costituite all'estero, ed ogni altra associazione straniera anonima od in accomandita per azioni al portatore, non potranno operare nello Stato, se non saranno state autorizzate dal nostro Governo coll'approvazione dei loro statuti nella conformità voluta dagli articoli 46 e 47 del Codice di commercio. »

Nella Francia e nel Belgio bastò la sola mobilità ed incertezza della giurisprudenza a commuovere vivamente la pubblica opinione, ed a scuotere la fiducia di cui il commercio ha bisogno per vivere e prosperare; e le relazioni commerciali tra i due paesi ne parvero pregiudicate a segno, che provocarono numerose reclamazioni delle classi industriali e commerciali, acciò un tale stato di cose si facesse cessare. Il Belgio fu il primo con legge del 14 marzo 1853 ad accordare alle società francesi riconoscimento e libero esercizio dei loro diritti nel suo territorio: la Francia fece altrettanto verso le società belghe con legge dell'11 giugno 1857; ma con queste leggi in ambi i paesi fu data ad un tempo facoltà a' rispettivi Governi di estendere simile disposizione anche ad altri Stati.

Il Governo dell'Imperatore avendo con benevolà iniziativa fatto uso di quella facoltà in favore delle società anonime e delle altre società commerciali, industriali e finanziarie del nostro regno soggette all'autorizzazione del Governo, concedendo alle medesime, con suo decreto del 8 settembre scorso, di esercitare in Francia ogni loro diritto e di stare in giudizio, uniformandosi alle leggi dell'impero; il primo articolo della legge a voi proposta debbesi considerare come l'adempimento di un semplice dovere di reciprocanza da nostra parte, una giusta corrispondenza a spontanea concessione del Governo francese, una legittima conseguenza ed esplicazione del trattato di commercio tra il nostro paese e la Francia, ed infine un'occasione di più per dimostrarci pronti e volonterosi a rendere sempre migliori e più feconde di mutui vantaggi le relazioni con una nazione stretta alla nostra per tanti vincoli d'interesse e di affetto.

In un'epoca in cui le società anonime e quelle per azioni al portatore si sono moltiplicate, e sono divenute la forma più efficace, sotto la quale la potenza dell'associazione accumula i grandi capitali, e compie le imprese destinate a rendere i più ammirabili servizi all'umano incivilimento, sembra che la sola indagine riserbata ai Governi, prima di ammettere nei loro Stati le società straniere e di riconoscerne la giuridica capacità, debba consistere nell'assicurarsi che esse siansi costituite all'ombra di leggi e per approvazione di Governi, che pongano le desiderabili garanzie di un'avveduta severità in quell'anticipato esame ed in quella salutare sorveglianza, in cui la buona fede ed i legittimi interessi de' soci e dei terzi trovano la necessaria protezione e tutela.

Rispetto alle società legalmente costituite ed esistenti presso

(90-A)

4
una nazione amica, e retta da sapienti leggi e da provvida amministrazione, sarebbe senza utile scopo obbligare il nostro Governo ad istituire di volta in volta, per ciascuna di esse, uno speciale esame, affin di concedere o negare la richiesta autorizzazione; e non di rado l'incremento dei nostri rapporti commerciali ne sarebbe ritardato, o altrimenti inceppato ed impedito.

D'altronde, ammesse le società francesi ad esercitare i loro diritti nello Stato, non cesseranno però di rimanervi soggette indistintamente a tutte le leggi preceutive o proibitive in esso imperanti, derogandosi soltanto alla necessità di quella speciale autorizzazione ed approvazione degli statuti di ciascuna di esse, che orà richiede la legge del 1853 rispetto a tutte le società straniere, ed alla quale viene in tal guisa a sostituirsi un'autorizzazione collettiva.

Ed acciò sia meglio palese il concetto di una tale limitazione e deroga, la vostra Commissione ha creduto dover introdurre un lieve emendamento nel testo del progetto, aggiungendo a maggiore chiarezza che per effetto della concessuta ricognizione le società francesi s'intendono ammesse ad *operare nello Stato*, espressione identica a quella adoperata nella menzionata legge del 1853.

Col secondo articolo del progetto di legge il Governo chiede che venga ad esso attribuita quella stessa facoltà che in Francia e nel Belgio il potere legislativo non riuscì al potere esecutivo, cioè di estendere anche ad altri Stati l'applicazione del disposto nell'articolo 1°, e conseguentemente di ammettere le società commerciali di altri paesi al medesimo trattamento di confidenza che si concede alle società francesi.

La Commissione, ad eccezione di un solo de' suoi membri, crede anche questa disposizione meritevole del vostro accoglimento: e dopo matura discussione venne nell'avviso di non doversi vincolare la libertà d'azione del Governo col vietargli d'accordare somiglianti concessioni altrimenti che sotto la immancabile condizione della reciprocità.

Negli odierni progressi della scienza del diritto e nei voti d'insigni suoi cultori fu già censurata l'opinione, che finora elevava ad unico criterio ed a principio generale a cui le relazioni internazionali dovessero informarsi, soprattutto poi in materia di commercio, il sistema avaro ed egoista della reciprocità, forma più mitigata e cortese dell'antica dottrina delle retorsioni e delle rappresaglie. La ricognizione de' diritti e della civile capacità negli stranieri, piuttosto che favore e privilegio, è debito di sociale giustizia, dal quale non basterebbe a dispensare un popolo generoso e morale l'ingiustizia d'altri popoli. Perciò nel progetto del nuovo Codice Civile Italiano, già presentato a questa Camera, e che attualmente forma oggetto de' suoi studi, l'Italia può giustamente andare orgogliosa di offrire formulato per la prima volta nella sua più larga espressione l'ospitalità e disinteressato principio dell'ammessione di tutti gli stranieri al pieno esercizio de' diritti civili; al pari

(90-A)

de' cittadini, senza imporre la condizione della reciprocità. La presente legge adunque non potrebbe discostarsi da questo sistema senza deviare da uno di que' nobili principii di civile progresso, de' quali è comune brama di veder risplendere la noyella legislazione che dovrà reggere la comune patria italiana.

Oltre di che è anche richiesto dalla utilità economica del nostro paese, che si lasci al Governo il libero apprezzamento dei motivi, che secondo le circostanze possano consigliargli di pretendere o talvolta di abbandonare la reciprocità di trattamento in favore delle nostre società.

La Commissione non dubita che il Governo provvederà con costante sollecitudine ad ottenere tutta quella corrispondenza di favori e di riguardi che può esser richiesta dalla dignità e dall'interesse nazionale; ma potrebbero tuttavia presentarsi alcuni casi, in cui o non fosse immediatamente possibile ottenerne da qualche Governo straniero la reciprocità, o anche senza di essa tornasse di evidente profitto alla condizione di alcune industrie nel nostro reame l'altirarvi i capitali, le cognizioni e l'attività di società fiorenti in regioni straniere.

Il Governo ha fatto finora commendevole uso della sua iniziativa per l'incremento della nostra prosperità commerciale ed industriale, e per progressivo sviluppo delle nostre relazioni internazionali, mercè l'applicazione del grande e secondo principio della libertà; e la nuova legge lo porrà sempre più in grado di proseguire nella stessa via, e d'intendere a più alta meta', ora che, ampliati i confini dello Stato ed estese le nostre comunicazioni marittime, potrà volgere il suo studio a' mezzi più acconci ad imprimere novello impulso a tutte le forze economiche della nazione, ed a restituire all'Italia anche nel mondo commerciale il suo antico splendore.

La Commissione riconosce la proposta di legge raccomandata da considerazioni non solamente di giustizia, ma altresì di ben inteso interesse nazionale, e da manifeste convenienze politiche ed economiche. Essa perciò ha l'onore di proporre alla Camera, che voglia col suo voto adottarla.

MANCINI, relatore.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Le società anonime e le altre società commerciali, industriali o finanziarie, che sono soggette nell'impero francese al consenso del Governo, e che lo avranno ottenuto, potranno esercitare ogni loro diritto e stare in giudizio nello Stato, uniformandosi alle leggi di esso.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad applicare ad ogni altro Stato il disposto dell'articolo 1°.

Approssimato nella Camera del 16. Ottobre 1866.

17/11/66

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Le società anonime e le altre società commerciali, industriali o finanziarie, che sono soggette nell'impero francese all'autorizzazione del Governo, ~~E che l'avranno ottenuta~~, potranno operare nello Stato, esercitarvi ogni loro diritto, e stare in giudizio, uniformandosi alle leggi di esso.

Art. 2.

Identico al qui contro.

*I parroco
F. M. C.
di Genova*